



COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 26/07/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 -2025.

L'anno 2023 il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 18:10 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	AGNELLI ANDREA	Sindaco
X	AGNELLI DIEGO	Vice Sindaco
	DIONI STEFANO	Assessore
X	ROSSINI BEATRICE	Assessore
X	GHIRARDI ROSSELLA	Assessore
		Esterno

Totale presenti: 4

Totale assenti: 1

Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro assiste alla seduta. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”*;

CONSIDERATO CHE il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*;

RICORDATO CHE il regime sanzionatorio applicabile ai casi di mancata adozione del PIAO prevede, tra l'altro, l'applicazione del divieto di assunzione, sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per quelle a tempo determinato, le quali devono essere previste nella sottosezione 3.3 del PIAO, in coerenza con le finalità e nei limiti delle risorse finanziarie previste nella sezione operativa del DUP e allocate nel bilancio di previsione, atti programmatori prodromici all'approvazione di alcune sezioni del PIAO;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dal D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- 1) il Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) il Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- 3) il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 4) il Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
- 5) il Piano delle azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198; mentre per le amministrazioni come questo Comune, che hanno non più di 50 dipendenti, il terzo comma dello stesso articolo, stabilisce che le stesse sono tenute al rispetto degli adempimenti semplificati come stabiliti da apposito D.M.

DATO ATTO CHE il D.M. in parola, n.132 del 30 giugno 2022, ha disposto che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani sopra elencati - ed ai connessi adempimenti - sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione;

RILEVATO CHE:

- ✓ con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi dell'articolo 170 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (Sezione Strategica 2023/2024. Sezione Operativa 2023/2025);
- ✓ con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e i relativi documenti programmatici allegati.

TENUTO CONTO CHE il D.M. n.132/2022, stabilisce:

- all'art. 7, comma 1, che *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è **pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione**"*;
- all'art. 8, comma 1, che *"Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto"*;
- all'art. 8, comma 2, che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*.

CONSIDERATO CHE questo Comune alla data del 31/12/2022 conta meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2023-2025 è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022, concernente la definizione semplificata del contenuto dello stesso Piano;

TENUTO CONTO di quanto stabilito da:

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i.;
- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* e s.m.i.;
- legge 6 novembre 2012 n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e s.m.i.;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni"* e s.m.i.;
- deliberazione 17 gennaio 2023 n. 7, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*, ed in particolare il capo II, e s.m.i.;
- D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"*, ed in particolare l'articolo 48, e s.m.i.;
- direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante *"Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"*;

- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3, recante “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
- direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche”;
- Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024, ed in particolare le misure di più diretto interesse per le amministrazioni territoriali.

CONSIDERATO CHE la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 è stata predisposta dal Segretario Generale, dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti della dimensioni organizzativa analoghe a quelle di questo Comune, tenendo conto degli elementi specifici che lo caratterizzano da un punto di vista organizzativo nonché della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità dallo stesso amministrata;

RICORDATO CHE:

- i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento hanno avviato dal 1° gennaio 2015, la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all’art. 14, commi da 25 a 31-quinquies del D.L. 31/05/2010, n. 78, e successe modifiche ed integrazioni;
- a tal fine hanno approvato una convenzione quadro, giuste deliberazioni:
 - ✓ Consiglio comunale di Mazzano n. 77 in data 28/11/2014 modificata ed integrata con deliberazione del Consiglio comunale di Mazzano n. 26 del 27/04/2016;
 - ✓ Consiglio comunale di Nuvolera n. 53 in data 27/11/2014 modificata ed integrata con deliberazione del Consiglio comunale di Nuvolera n. 18 del 29/04/2016;
 - ✓ Consiglio comunale di Nuvolento n. 56 in data 25/11/2014 modificata ed integrata con deliberazione del Consiglio comunale di Nuvolento n. 19 del 28/04/2016;
- in data 15/12/2014 i Sindaci dei rispettivi Comuni hanno sottoscritto detta convenzione quadro, a seguito della quale, con appositi progetti approvati dalle rispettive Giunte comunali sono stati istituiti gli uffici unici intercomunali per ognuna delle funzioni gestite in forma associata;
- l’art. 3 della Convenzione Quadro sopra richiamata prevede che i Comuni convenzionati svolgono le attività relative alle funzioni e ai servizi delegati, attraverso uffici unici intercomunali i quali, sul piano organizzativo, sono incardinati nell’ambito della struttura organizzativa del Comune capofila (Mazzano) e soggetti alla regolamentazione interna di quest’ultimo; il ruolo di coordinatore degli uffici unici è svolto dal Segretario comunale del Comune capofila.

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’Organo di revisione in relazione alla programmazione del fabbisogno di personale con **verbale n 52 del 06.07.2023**, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della legge 448/2001;

VISTO il parere favorevole rilasciato con nota del 27/06/2023 prot. n. 123801, acquisito nella medesima data al protocollo n. 12464 del Comune di Mazzano (Ente Capofila Aggregazione) dalla Consigliere di parità della Provincia di Brescia, in relazione al Piano delle Azioni Positive;

DATO ATTO CHE sono state attivate le relazioni sindacali, ai sensi degli articoli 4 e 5 del CCNL 16/11/2023, con comunicazione in data 26/06/2023 prot. n. 12375 (Comune di Mazzano Ente capofila Aggregazione);

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (*Legge di Stabilità 2012*), il quale ha introdotto l'obbligo dall'01/01/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

DATO ATTO CHE:

- i tre Comuni dell'aggregazione hanno una bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, e hanno pertanto riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva **per assunzioni a tempo indeterminato**, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPCM 17.03.2020, il quale prevede: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, **possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.**"
- pertanto i tre Comuni dell'aggregazione possono incrementare annualmente la **spesa del personale registrata nel 2018**, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella introdotta dall'art. 5 del D.P.C.M. 17 .03.2020 e fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia.

VISTA la FAQ Arconet - RGS n. 51/2023, nella quale viene ricordato che il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall'art. 6 del D.L. 80/2021 è uno strumento di programmazione **adottato al termine del ciclo della programmazione finanziaria** previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011. Al fine di adeguare la disciplina del DUP all'art. 6 del d.l. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, la Commissione Arconet ha predisposto lo schema del DM di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisca, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, **le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente**, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art 48 del D. Lgs. 267/2000, il presente atto rientra nella competenza della Giunta Comunale;

RICHIAMATI altresì:

- ✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28/10/2015 e s.m.i.;
- ✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi dell'articolo 170 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (Sezione Strategica 2023/2024. Sezione Operativa 2023/2025);
- ✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e i relativi documenti programmatici allegati;

- ✓ la deliberazione della Giunta comunale n. 76 in data 12.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario triennio 2023/2025;
- ✓ l'art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267;
- ✓ il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ✓ la legge n. 241 del 07/08/1990.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale responsabile dell'Area Direzione e coordinamento, dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile *ad interim* dell'Ufficio unico intercomunale servizi economico-finanziari, dott. Paolo Carapezza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto,

DELIBERA

1. *DI APPROVARE* il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 come da allegato alla presente deliberazione sub lettera "A" (unitamente agli allegati ivi richiamati), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. *DI PROVVEDERE*, ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente":
 - sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali";
 - sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica";
 - sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance";
 - sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione";
 - sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati"
 e di inviare il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
3. *DI DARE ATTO CHE* il Responsabile del procedimento, è il Segretario Comunale, Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro Responsabile dell' area Direzione e Coordinamento, e che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.
4. *DI DARE ATTO CHE*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e

non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con tempestività per poter procedere alle assunzioni previste per l'anno 2023,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto,

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Andrea Agnelli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro